

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3334/89 DELLA COMMISSIONE****del 6 novembre 1989****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3225/89 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3309/89 <sup>(4)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso <sup>(5)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 <sup>(6)</sup> ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n.

3225/89 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75, soggette al regolamento (CEE) n. 2744/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3225/89 modificato, sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 7 novembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

<sup>(3)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 57.

<sup>(4)</sup> GU n. L 320 dell'1. 11. 1989, pag. 76.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(6)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 6 novembre 1989, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(ECU/t)*

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	49,00
1107 10 99 000	101,00
1107 20 00 000	117,00

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.